

**Proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della
Direttiva 2011/36UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce
la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/36UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;

ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96);

rilevato che lo schema di decreto legislativo attui soltanto una parte della direttiva 2011/36/UE, omettendo di recepire, quanto meno in modo adeguato e completo, svariate disposizioni, alcune delle quali di notevole importanza;

rilevato che l'art. 1 dello schema di decreto legislativo mira a recepire quanto previsto dalla direttiva circa il concetto di vulnerabilità, così come indicato nel considerando n. 12 e nell'art. 2 della direttiva stessa, volendo così rispettare il criterio di cui all'art. 5 lett. d) contenuto nella legge di delegazione europea n. 96/13 che ha previsto *“la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere”* e osservato che però che l'art. 1 non appare idoneo a rispondere agli obiettivi evidentemente perseguiti dalla direttiva europea la quale da una parte, al considerando 12 fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito, dall'altra all'art. 2 comma 2 fornisce la definizione di “posizione di vulnerabilità” con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1 e che perciò occorre che l'art. 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità;

rilevato che l'art. 2 dello schema di decreto legislativo nella riscrittura degli art. 600 e, soprattutto, 601 del codice penale si è voluto fornire una definizione dei reati rispettivamente di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone rispondente a quella della direttiva europea e che però l'art. 2 non recepisce alcune previsioni importanti contenute nell'art. 2 della direttiva stessa tra cui la definizione di “posizione di vulnerabilità” così come formulata nella direttiva, la previsione di cui al co. 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al co. 1 dello stesso art. 2, la previsione di cui al co. 5 relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al co. 1 e osservato che perciò sarebbe stato più opportuno formulare la norma nazionale ricalcando esattamente l'art. 2 della direttiva;

rilevato che nell'art. 3 è condivisibile, in attuazione dell'art. 12 comma 4 della direttiva europea relativamente all'opportunità di prevenire la vittimizzazione secondaria, la scelta di

introdurre il comma 5ter all'art. 398 c.p.p. prevedendo modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio anche in caso di persone maggiorenni e osservato però che si dovrebbero introdurre ulteriori norme a tutela della protezione e del diritto di difesa delle vittime e che perciò si dovrebbe recepire più compiutamente la direttiva europea relativamente a quanto previsto all'art. 12, con particolare riguardo per l'introduzione di una norma che, in attuazione del comma 2 dello stesso art. 12 della direttiva, preveda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal D.P.R. n. 115/2002, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa;

rilevato che l'art. 4 dello schema di decreto legislativo non recepisce l'art. 13, co. 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere *“affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15”* (articoli che disciplinano, rispettivamente, l'assistenza e sostegno alle vittime minorenni e la tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali), perché l'art. 4, co. 2 dello schema di decreto legislativo in primo luogo rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età ad un successivo decreto del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri e in secondo luogo limita ai casi in cui sia *“strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche”*, mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria;

osservato che perciò l'art. 4 co. 2 dello schema non è conforme ai criteri di delega stabiliti dall'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 6 agosto 2013, n. 96 che vincola il Governo, ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE, a *“definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate”*.

ritenuto che nel rispetto di tali criteri di delega, dunque, la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età deve essere definita nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/36/UE e non può essere rinviata a un successivo decreto interministeriale, anche perché si tratta di disciplina coperta da riserve di legge in materia di condizione dello straniero (art. 10, comma 2 Cost.), di provvedimenti limitativi della libertà personale (art. 13 Cost.) o di libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.) o di trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 Cost.) o di prestazioni personali (art. 23 Cost.), nonché in materia di procedimenti e autorità giudiziarie;

osservato inoltre, che dal principio in base a cui la determinazione dell'età deve essere condotta secondo procedure appropriate, dunque secondo standard scientificamente attendibili, deriva che gli atti di natura interministeriale in materia debbano essere adottati dal Ministero della Salute o quanto meno di concerto con tale Ministero;

ricordato inoltre che l'art. 5 della legge delega specifica che la procedura di determinazione dell'età può essere applicata solo "se strettamente necessario", ovvero nel caso in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;

osservato che nell'art. 5 dello schema di decreto legislativo è sicuramente da condividere la previsione per cui siano previsti specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni, ma che per rendere più efficace tale disposizione sia opportuno fornire un'indicazione più precisa in ordine ai destinatari di tale formazione, come indicato nel considerando 25 della direttiva e che sia altresì opportuno che tale disposizione preveda che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com'è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea.

osservato che l'art. 6 dello schema di decreto legislativo non recepisce l'art. 17 della direttiva che prescrive agli Stati di provvedere affinché le vittime abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti;

ricordato che l'Italia, con il D. Lgs. n. 204/2007, ha recepito solo parzialmente la direttiva 2004/80UE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, con la conseguenza che l'attuale sistema è del tutto insufficiente a garantire un reale ed effettivo risarcimento dei danni subiti dalle persone che siano state vittime dei reati di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù.

osservato che l'art. 6 dello schema di decreto legislativo non sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace sotto vari profili: in primo luogo si utilizza per il risarcimento delle vittime il fondo di cui all'art. 12 co. 3 della legge n. 228/2003, istituito per finanziare i programmi di assistenza e integrazione sociale realizzati in favore delle vittime di tratta, sicché in virtù di tale norma a tale Fondo sono assegnate le somme stanziare dall'art. 18 D.Lgs. 286/98, i proventi della confisca disposta in seguito ad una sentenza per i reati connessi alla tratta ed i proventi della confisca ordinata per gli stessi delitti ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992;

osservato inoltre che stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 11 dello schema di decreto legislativo la previsione dell'art. 6 così come è costruita sembra di difficile attuazione;

ritenuto non condivisibile il comma 2ter dell'art. 12 così come modificato, il quale stabilisce una somma forfetaria (€ 1.500,00) per ogni vittima, peraltro in misura estremamente esigua avuto riguardo a quanto subito dalle persone vittime di tratta di esseri umani e osservato che i danni che ciascuno subisce in seguito a vicende riconducibili alla tratta sono necessariamente diversi e soggettivi e non possono essere determinati in via equitativa e omogenea per tutti;

ritenuto che al comma 12quater, sembra del tutto inopportuno il termine decadenziale di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza penale per la presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive; non è dato comprendere infatti

come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com'è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato.

ritenuto per tali motivi che l'art. 6 dello schema di decreto legislativo debba essere riscritto in modo conforme alla direttiva;

osservato che l'art. 7 dello schema di decreto legislativo investe del ruolo di "relatore nazionale o meccanismo equivalente" di cui all'art. 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli artt. 19 e 20 (lett. b) e c) dell'art. 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lett. a) art. 7) e che però non appare comprensibile se tale intervento miri ad un definitivo smantellamento della Commissione stessa, scelta che non sarebbe condivisibile nell'ottica della opportunità di mantenere un organismo che, all'interno del Dipartimento - il quale ha molteplici competenze nel campo delle pari opportunità - si occupi esclusivamente del tema in questione.

ritenuto peraltro che sarebbe opportuno a proposito dell'art. 7 sarebbe opportuno che il meccanismo equivalente, per le funzioni che è chiamato a svolgere, sia un organismo indipendente, così come peraltro in altri paesi dell'Unione Europea.

osservato che l'art. 8 del decreto legislativo prevede l'introduzione del comma 3bis dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 mirando ad unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 stesso e all'art. 13 L. n. 228/2003 creando un unico "programma di emersione, assistenza e integrazione sociale" strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale.

rilevato che tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta;

osservato che l'art. 8 recepisce soltanto parzialmente l'art. 11 della direttiva, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani e che perciò l'art. 8 debba essere integrato per dare completa attuazione all'art. 11 della direttiva.

osservato che nell'art. 9 è apprezzabile la volontà di adottare il piano nazionale contro la tratta che l'Italia ancora oggi non possiede, sebbene vanti un sistema efficace a tutela delle vittime di tratta e che è auspicabile che tale piano contenga linee guida volte alla corretta identificazione delle vittime in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 11 della direttiva europea e che sia altresì previsto, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento nel lavoro di redazione di tale piano delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta

siano ampiamente coinvolte.

osservato che il primo comma dell'art. 10, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega legislativa stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui art. 5, co. 1, lett. b) stabilisce che sia il Governo a “*prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela*”;

osservato che il secondo comma dell'art. 10, nello stabilire che allo straniero “sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale” non sembra essere sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere;

osservato infine che lo schema di decreto legislativo omette di recepire alcune norme di particolare rilevanza della direttiva europea 2011/36, alcune delle quali prevedono peraltro obblighi a carico degli Stati, tra le quali, in recepimento dell'art. 8 della direttiva europea, è necessario introdurre nel nostro ordinamento una norma che preveda la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'art. 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniquale volta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità inserendo negli artt. 600, 601 e 602 del codice penale specifiche circostanze aggravanti per i casi in cui la vittima si trovi in condizione di vulnerabilità e altresì indicando tutte le circostanze elencate nel considerando 12 della direttiva europea;

2) sia integrato l'art. 2 con la previsione per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nello stesso articolo e con la previsione relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza di tali metodi coercitivi;

3) sia inserito nell'art. 3 la previsione dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal D.P.R. n. 115/2002, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa;

4) sia modificato l'art. 4 come segue:

a) Si recepisca l'art. 13, co. 2 della direttiva 2011/36/UE, prevedendo che, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione previste per i minori vittime della tratta; si preveda che a tal fine, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni presunta vittima della tratta di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ove vi sia motivo di ritenere che sia un minore;

b) Sia disciplinata la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, nel rispetto dei criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare prevedendo che essa possa essere applicata solo se strettamente necessario, ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non disponga di documenti di identificazione, anche se scaduti, o non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;

c) si preveda che fino a quando l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, esclusi i casi di domande di asilo, entro un termine ragionevole ovvero quando non siano disponibili i risultati della perizia sull'età disposta dall'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano ledere i diritti, inclusi i provvedimenti di respingimento, di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;

d) si preveda che nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e del principio del superiore interesse del minore, nel caso in cui dal primo esame effettuato sulla base di una determinata metodologia, scelta tra quelle meno invasive possibili, l'età anagrafica stimata risulti compatibile con la minore età, non si devono effettuare ulteriori esami, a meno che ciò sia nell'interesse del minore; qualora invece l'età stimata non risulti compatibile con la minore età si procede ad ulteriori esami che si svolgono con una metodologia multidisciplinare;

e) l'accertamento dell'età deve svolgersi sulla base di un protocollo multidisciplinare, stabilito e aggiornato almeno ogni tre anni in base agli sviluppi della ricerca scientifica in materia di metodi per l'accertamento dell'età, deliberato dal Consiglio superiore di Sanità, previa consultazione pubblica di associazioni ed esperti, ed è svolto da una équipe medica, alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano presenti, previa informazione completa all'interessato del tipo di visita, delle sue conseguenze e della possibilità di rifiutarsi e previo colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla presenza di un mediatore culturale;

f) ogni Regione comunichi al Ministero della salute, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia e alle autorità giudiziarie site nella regione stessa i centri medici

specializzati che in ogni Provincia sono competenti ad effettuare le perizie per l'accertamento dell'età, da individuarsi in strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore Tali strutture devono garantire che le procedure siano affidate sempre a personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario dotato di specifiche competenze ed esperienze in materia di metodi per l'accertamento dell'età e che i diversi professionisti adottino criteri di valutazione omogenei, al fine di evitare un'eccessiva difformità negli accertamenti;

g) Si rinvii la disciplina delle norme di dettaglio a un decreto del Ministero della Salute, su conforme parere del Consiglio superiore della sanità e previa consultazione anche delle associazioni di tutela degli stranieri, di concerto con Ministro con delega alle pari opportunità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri. Nel decreto devono essere comunque disciplinati i presupposti per l'accertamento dell'età, il trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento, l'autorità competente a disporre l'accertamento dell'età, la tutela, la legale rappresentanza e il consenso informato, i metodi e la procedura per l'accertamento dell'età, il principio di presunzione di minore età in caso di dubbio, l'attribuzione della data di nascita e comunicazione degli esiti della perizia, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e la possibilità di stipula di protocolli locali per dare attuazione al protocollo nazionale.

5) l'art. 5 sia modificato, così come indicato nel considerando 25 della direttiva europea, nel senso che gli obblighi formativi debbano riguardare operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l'immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell'infanzia nonché personale sanitario e consolare" nonché eventualmente a "altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime di tratta durante il loro lavoro, prevedendo altresì che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com'è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea;

6) l'art. 6 sia riformulato in modo conforme alla direttiva e tenendo conto delle premesse del presente parere;

7) l'art. 8 preveda le seguenti ulteriori modificazioni:

a) l'art. 18 D.Lgs. 286/98 venga modificato anche al fine di introdurre la facoltatività della denuncia della vittima ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, aspetto già presente nel nostro ordinamento ma non esplicitamente previsto da norma di fonte primaria, bensì dal regolamento di attuazione, nello specifico l'art. 27 D.P.R. 394/1999: dopo il comma 1 dello stesso art. 18 venga introdotto un comma 1bis che preveda espressamente che il permesso di soggiorno viene rilasciato, in presenza dei presupposti di

cui al comma 1 anche in assenza di querela da parte della persona straniera vittima di uno dei reati indicati nello stesso comma;

b) sia introdotta una norma nella legge n. 228/03 che preveda che il programma di assistenza sia garantito anche a coloro per i quali vi sia un ragionevole motivo di ritenere che siano stati vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Una simile previsione potrebbe essere inserita dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (comma 1 bis);

c) sia introdotta una norma nel Decreto Legislativo n. 286/98 (art. 19 co. 2ter) che preveda che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, resti sospeso fino a non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 D.Lgs. 286/98.

8) nell'art. 9 sia altresì previsto, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento nel lavoro di redazione di tale piano delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano ampiamente coinvolte;

9) l'art. 10, comma 1, sia riformulato in modo conforme alla direttiva e nel comma 2 chiarisca meglio le modalità con cui le informazioni devono essere fornite e i soggetti cui spetta detto onere

10) sia recepito l'art. 8 della direttiva europea, a tal fine prevedendo una disposizione che preveda la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.

e con le seguenti osservazioni:

a) Valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la disciplina sull'accertamento della minore età prevista nell'art. 4 sia applicabile, salvo che altre disposizioni legislative statali dispongano diversamente, anche nelle ipotesi indicate dall'art. 349 del codice di procedura penale e in qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo o giudiziario in cui sia necessario l'accertamento dell'età della persona straniera o apolide coinvolta.

b) valuti l'opportunità che il meccanismo equivalente previsto all'art. 7 per le funzioni che è chiamato a svolgere, sia un organismo indipendente, analogamente a quanto previsto in altri paesi dell'Unione Europea.